PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE ARTIGIANE IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 4

Le botteghe ed i locali annessi, costruiti per uso imprese artigiane, di cui all'articolo 1, fruiranno di tutte le agevolazioni, comprese quelle fiscali, concesse in materia di edilizia economica e popolare.

Versione in vigore dal 18 novembre 1960, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia
Estremi	Legge 20 ottobre 1960, n. 1230
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-delle-aziende-artigiane-in-materia-di-edilizia/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it